COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

20.

SEDUTA DI VENERDÌ 28 NOVEMBRE 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CORONA

INDICE

PAG.

Congedi e sostituzioni:

PRESIDENTE 160

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

MATTARELLI ed altri: Finanziamento all'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna per contributi in conto interessi su operazioni di piccolo credito turistico alle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale (774) 160

PRESIDENTE 160, 161

MATTARELLI 161

PAGLIARANI 161

SERVADEI, *Relatore* 160

ZANNINI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo* 161

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

CERVONE e PENNACCHINI: Costituzione in comune autonomo della frazione Ardea del comune di Pomezia in provincia di Roma con la denominazione di Ardea (85);

CESARONI ed altri: Costituzione a comune autonomo della frazione di Ardea del comune di Pomezia con la denominazione di « Ardea » (976);

PAG.

VASSALLI e QUERCI: Costituzione in comune autonomo della frazione di Ardea del comune di Pomezia, con la denominazione di Ardea (1320);

MAMMÌ: Istituzione in comune autonomo della frazione di Ardea in provincia di Roma (1413);

SIMONACCI: Istituzione del comune autonomo di Ardea, frazione di Pomezia, in provincia di Roma (1919) 162

PRESIDENTE 162, 163, 164

ALFANO 164

CESARONI 163

FELICI 164

MATTARELLI, *Relatore* 163

QUERCI 164

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 164

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

FELICI ed altri: Costituzione in comune autonomo della frazione di Ladispoli del comune di Cerveteri in provincia di Roma con la denominazione di Ladispoli (1471) 165

PRESIDENTE 165

CESARONI 165

FELICI 165

MATTARELLI, *Relatore* 165

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 165

PAG.

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

PICCINELLI: Distacco della borgata Lido di Follonica dal comune di Piombino, in provincia di Livorno, e sua aggregazione al comune contermine di Follonica, in provincia di Grosseto (1124);

BENOCCI ed altri: Distacco della borgata denominata « Prato Ranieri » dal comune di Piombino (Livorno) e sua aggregazione al comune di Follonica (Grosseto) (1789) 166

PRESIDENTE 166, 167, 168
ARZILLI 167
BENOCCI 166
MATTARELLI, *Relatore* 166
MAULINI 167
PICCINELLI 167, 168
SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 167

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

MATTARELLI ed altri: Norme concernenti la carriera degli appuntati di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali assunti in servizio temporaneo di polizia ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948. n. 15 (848) 168

PRESIDENTE 168, 169, 170
NANNINI, *Relatore* 168
SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 169, 170

Votazione segreta:

PRESIDENTE 170

La seduta comincia alle 9,10.

PAGLIARANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Bonea. Comunico, altresì, che i deputati Allocca, Arzilli, Belci, Biagini, Bodrato, Borra, Botta, Cesaroni, Dagnino, Di Lisa, Piccinelli e Speranza sostituiscono rispettivamente i deputati Amadeo, Grimaldi, Sgarlata, Lajolo, Zamberletti, Giraudi, Simonacci, Vianello, Semeraro, Foschi, Arnaud e Di Giannantonio, per la discussione dei provvedimenti all'ordine del giorno.

Discussione della proposta di legge: Mattarelli ed altri: Finanziamento all'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia Romagna per contributi in conto interessi su operazioni di piccolo credito turistico alle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale (774).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei deputati Mattarelli, Ceruti, Micheli Pietro, Carra, Mengozzi, Bersani, Cristofori, Maggioni, Servadei, Bianchi Gerardo, Nannini, Speranza, Caiazza, Vedovato, Martini Maria Eletta, Biagioni, Lucchesi, Meucci, Merli, Bardotti, Piccinelli, De' Cocci, Tambroni, Foschi, Ciaffi, Castellucci, Tozzi Condivi, Micheli Filippo, Spitella, Rognoni: « Finanziamento all'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia Romagna per contributi in conto interessi su operazioni di piccolo credito turistico alle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale ».

L'onorevole Servadei ha facoltà di svolgere la relazione.

SERVADEI, *Relatore*. L'ISEA è un istituto del quale la nostra Commissione si è occupata ripetute volte. Di recente ne abbiamo parlato in sede di esame del bilancio di previsione per il 1970 del Ministero del turismo e dello spettacolo.

L'Istituto per lo sviluppo economico dell'appennino centro-settentrionale ha il compito, com'è chiaramente esposto nella proposta di legge in esame, di fornire sovvenzioni a tasso agevolato per le abitazioni che si costruiscono *ex novo* o che vengono risistemate in località appenninica dell'Italia centro-settentrionale.

Posso testimoniare – e credo che molti colleghi potranno confermarlo – che nel nostro appennino centro-settentrionale molte zone sono rinate attraverso questa forma di aiuti e di contributi, che sono per altro assai limitati per quanto riguarda l'importo globale. La proposta di legge Mattarelli ed altri prevede prestiti di un milione se destinati al miglioramento o alla costruzione di case di abitazione, di lire 2 milioni se destinati alla costruzione di villette turistiche e di lire 4 milioni se destinati al miglioramento o alla costruzione di attrezzature alberghiere od opere di interesse turistico generale. Tali prestiti devono poi avere una durata non eccedente i cinque anni.

È da considerare, inoltre, che per ogni cento milioni di contributi erogati all'Istituto

in conto interessi, si calcola che venga messo in movimento in media un miliardo di lire: per cui con i 300 milioni attuali abbiamo *grosso modo* la certezza di concorrere ad investimenti per 3 miliardi di lire.

Si avverte particolarmente la necessità di tali investimenti in relazione alla situazione esistente nelle località richiedenti e in relazione alle domande giacenti presso l'ISEA, che, se sodisfatte, richiederebbero una spesa di 6 miliardi di lire.

Propongo pertanto che il provvedimento sia approvato nel nuovo testo presentato il 29 ottobre 1969, allorché l'esame del provvedimento era ancora in sede referente, che consta di 4 articoli e che è stato concordato con il Ministero del tesoro e con gli altri dicasteri competenti. È opportuno che la proposta di legge sia approvata nel nuovo testo senza ulteriori modificazioni, in quanto eventuali variazioni comporterebbero ritardi notevoli, con il rischio di lasciar trascorrere questo esercizio finanziario, durante il quale si sono accumulate moltissime richieste, senza che l'ISEA possa usufruire del finanziamento previsto dal provvedimento in esame.

L'auspicio che formulo nel momento in cui propongo l'approvazione della proposta di legge è che si possano creare ulteriori disponibilità a brevissima scadenza per fronteggiare in maniera più adeguata le esigenze di rinascita di alcune località appenniniche depresse che, anche attraverso queste forme di aiuto, possono trovare una loro dignità ed un giusto collocamento sociale ed economico.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MATTARELLI GINO. Intervengo solo per ringraziare il relatore e per precisare che in relazione al nuovo testo si rende necessario cambiare anche il titolo. A riguardo ho presentato un emendamento.

PAGLIARANI. Esprimo l'assenso del gruppo comunista, in ordine al nuovo testo della proposta di legge e all'emendamento presentato dal deputato Mattarelli.

PRESIDENTE. Nel dichiarare chiusa la discussione generale, desidero prendere atto del parere favorevole che è stato espresso, sottolineando – anche per i futuri progetti che dovessero essere presentati – che questa proposta di legge potenzia un istituto che ha tra i suoi compiti istituzionali quello della incentivazione dello sviluppo turistico dell'entroterra del nostro paese. Una delle caratteristiche del turismo moderno, infatti, sia interno sia internazionale, è quella dell'espansione nell'entroterra. L'ISEA ha dato finora ottimi risultati al riguardo per cui questo finanziamento gli consentirà di assolvere meglio ai compiti d'istituto.

ZANNINI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Non mi resta che ringraziare il relatore e ricordare che l'ISEA ha funzionato bene, come ha testimoniato il Presidente Corona che, nella precedente legislatura, come Ministro del turismo e dello spettacolo, ha constatato la sua importanza dal punto di vista dello sviluppo turistico. Raccomando pertanto alla Commissione l'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli. Il relatore ha già ricordato che nella seduta del 29 ottobre la Commissione prese atto del nuovo testo presentato dal proponente, che fu trasmesso alla Commissione bilancio per il parere di competenza. Questa ha espresso parere favorevole nella seduta dell'11 novembre. Successivamente la proposta di legge ci è stata assegnata in sede legislativa.

Pertanto, se non vi sono obiezioni, prenderemo come base della discussione il nuovo testo.

(*Così rimane stabilito*).

Dò lettura del primo articolo:

ART. 1.

È autorizzato il conferimento annuo della somma di lire 300 milioni all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino centro-settentrionale (ISEA), riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1965, per la costituzione di un fondo per contributi in conto interessi, da concedersi nella misura massima del 3,50 per cento su prestiti destinati al miglioramento o alla costruzione di case di abitazione e di modeste attrezzature alberghiere nelle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale, onde renderle adatte alla ricettività di un turismo a basso costo, nonché all'attuazione di modeste opere d'interesse turistico generale.

Ad integrazione del Fondo suddetto sono altresì conferite all'Istituto stesso le somme di cui all'articolo 21 della legge 12 marzo 1968, n. 326, per gli anni finanziari 1970, 1971 e 1972.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

I prestiti da ammettere al beneficio del contributo di cui al precedente articolo 1 possono essere concessi, anche in deroga ai propri statuti, dalle casse di risparmio e dalle aziende di credito operanti nelle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale.

Detti prestiti non possono superare singolarmente l'ammontare di lire 1 milione se destinati al miglioramento o alla costruzione di case di abitazione, di lire 2 milioni se destinati alla costruzione di villette turistiche e di lire 4 milioni se destinati al miglioramento o alla costruzione di attrezzature alberghiere od opere di interesse turistico generale e debbono avere durata non eccedente i cinque anni.

Il tasso da porre a carico dei prestatari non può essere superiore al tasso ufficiale di sconto.

Le cambiali rilasciate per le operazioni di cui al precedente articolo 1 ed ai commi primo e secondo del presente articolo, sono soggette alla tassa di bollo dello 0,10 per cento, quale che sia il loro importo e la loro scadenza.

Le provvidenze di cui alla presente legge non possono conseguirsi relativamente agli immobili ed agli esercizi i cui proprietari, affittuari o gestori abbiano usufruito nell'ultimo triennio, per lo stesso titolo, di premi, contributi o finanziamenti da parte dello Stato, di pubbliche amministrazioni o di altri enti pubblici.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Il Ministero del tesoro di concerto con il Ministero del turismo e dello spettacolo è autorizzato a stipulare con l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino centro-settentrionale (ISEA) la convenzione necessaria per l'applicazione della presente legge, con particolare riferimento ai criteri di impiego del fondo contributi nelle zone di intervento, nonché alle modalità di concessione, liquidazione e pagamento dei contributi stessi.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'ultimo articolo:

ART. 4.

All'onere derivante dall'articolo 1 della presente legge, per l'anno finanziario 1970, si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il deputato Mattarelli ha presentato un emendamento inteso a sostituire l'originario titolo della proposta di legge con il seguente:

« Finanziamento all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino (ISEA) per contributi in conto interessi su operazioni di piccolo credito turistico alle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione delle proposte di legge Cervone e Pennacchini: Costituzione in comune autonomo della frazione Ardea del comune di Pomezia in provincia di Roma con la denominazione di Ardea (85); Cesaroni ed altri: Costituzione a comune autonomo della frazione di Ardea del comune di Pomezia, con la denominazione di « Ardea » (976); Vassalli e Querci: Costituzione in comune autonomo della frazione di Ardea del comune di Pomezia, con la denominazione di Ardea (1320); Mammì: Istituzione in comune autonomo della frazione di Ardea in provincia di Roma (1413); Simonacci: Istituzione del comune autonomo di Ardea, frazione di Pomezia, in provincia di Roma (1919).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge dei deputati Cervone e Pennacchini: « Costituzione in comune autonomo della frazione Ardea del comune di Pomezia in provincia di Roma con la denominazione di Ardea »; dei depu-

tati Cesaroni, Pochetti e Cianca: « Costituzione a comune autonomo della frazione di Ardea del comune di Pomezia con la denominazione di " Ardea " »; dei deputati Vassalli e Querci: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Ardea del comune di Pomezia, con la denominazione di Ardea »; del deputato Mammì: « Istituzione in comune autonomo della frazione di Ardea in provincia di Roma »; del deputato Simonacci: « Istituzione del comune autonomo di Ardea, frazione di Pomezia, in provincia di Roma ».

A proposito della discussione di queste proposte di legge, che concernono la costituzione di un nuovo comune, devo far rilevare che la decisione di passare all'esame di questi provvedimenti non significa ripudio dei princìpi fissati nella seduta del 14 maggio 1969 nella quale la Commissione si manifestò in linea di principio contraria all'istituzione di nuovi comuni, nelle more dell'attuazione delle regioni a statuto ordinario cui passerà, secondo il dettato costituzionale, la competenza. La Commissione deliberò per altro di nominare un comitato ristretto affinché accertasse, in relazione a tutte le proposte di legge presentate, la esistenza di elementi di fatto che dessero eventualmente luogo ad eccezioni al principio.

Il Comitato ristretto, nel corso dell'esame delle proposte di legge deferite alla nostra Commissione e riguardanti la istituzione di nuovi comuni, con decisione unanime ha riconosciuto la necessità e l'urgenza dell'esame dei provvedimenti posti oggi all'ordine del giorno.

Prego l'onorevole Mattarelli, anche come presidente del Comitato, di sostituirsi al relatore Amadeo, che mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna.

MATTARELLI, *Relatore*. In sede di Comitato ristretto, prendendo in esame tutte le proposte di legge relative alla istituzione di nuovi comuni, ci siamo innanzitutto richiamati alla decisione di massima, ricordata dal Presidente Corona, di non dare luogo alla costituzione di nuovi comuni in vista dell'attuazione dell'ordinamento regionale, che ha competenza specifica in materia, nonché alla decisione di prendere in esame solo le richieste giustificate da situazioni eccezionali, essendo invece la Commissione orientata – e ciò è stato ribadito in sede di indagine sullo stato della finanza locale – a favorire la fusione di piccoli comuni, in quanto oggi le piccole unità territoriali hanno difficoltà nell'affrontare i problemi dei servizi.

Il Comitato ristretto, delibando le varie proposte di legge, ha in sostanza confermato il punto di vista della Commissione contrario alla creazione di nuovi comuni, ritenendo tuttavia che si potesse consentire una deroga per la costituzione di alcuni comuni, tra i quali quello di Ardea.

Le ragioni che ci hanno spinto ad esprimere parere favorevole alla creazione del comune di Ardea sono diverse. Innanzitutto la frazione di Ardea è al centro di una vasta zona agricola, industriale e turistica tra Pomezia ed Aprilia. La zona si presta ad un grande sviluppo industriale e agricolo in relazione sia all'abbondante patrimonio idrico di cui dispone sia all'esistenza di numerose sorgenti di acque minerali, che hanno tra l'altro caratteristiche terapeutiche. La frazione di Ardea, inoltre, ha registrato negli ultimi tempi un elevato aumento di popolazione, che, nei periodi estivi, arriva a 70 mila unità. Dal punto di vista economico il distacco di Ardea dal comune di Pomezia non pregiudica la situazione di questo comune, mentre sussistono tutti i presupposti per una autonomia finanziaria di Ardea.

Mi pare, tutto sommato che la Commissione possa esprimere parere favorevole alla creazione di questo nuovo comune, senza correre il rischio di aumentare il numero dei comuni che, per dimensioni territoriali e per la loro situazione economico-finanziaria, non riescono a far fronte ai compiti istituzionali.

Il Comitato ristretto ha inoltre ritenuto opportuno predisporre un testo unificato delle cinque proposte di legge inerenti la istituzione del comune di Ardea, che io ora sottopongo all'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CESARONI. Dichiaro innanzitutto l'accordo del gruppo comunista sulle premesse fatte dal Presidente a proposito dell'esame di queste proposte di legge.

L'approvazione di questi provvedimenti, infatti, non vuole assolutamente significare l'abbandono del principio relativo alla opportunità di non istituire nuovi comuni, in vista dell'esercizio delle competenze specifiche in questo settore da parte delle istituende assemblee regionali.

Abbiamo presentato anche noi una proposta di legge per il comune di Ardea perché – come specifichiamo nella relazione che la accompagna – indipendentemente dalla volontà del consiglio comunale di Pomezia,

della popolazione di Ardea e del consiglio provinciale di Roma (che aveva espresso parere favorevole), l'*iter* amministrativo si era bloccato. Anzi, il ritardo con cui la nostra proposta di legge è stata presentata rispetto alle altre deriva dal fatto che abbiamo interpellato sia il Ministero dell'interno sia la prefettura di Roma perché si indagasse sulla scomparsa delle firme che sottoscrivevano la richiesta di istituzione in comune autonomo per via amministrativa ai sensi dell'articolo 33 del testo unico della legge comunale e provinciale. Visto che l'*iter* amministrativo non ha potuto avere alcun seguito, abbiamo presentato anche noi una proposta di legge che, come ha riconosciuto il Comitato ristretto che l'ha esaminata, corrisponde alle comprensibili aspirazioni della popolazione interessata ed alla situazione economica della zona.

Desidero aggiungere che sia il comune di Pomezia sia quello di Ardea hanno un'estensione territoriale notevole (quasi 8 mila ettari ciascuno), in una zona di impressionante sviluppo urbanistico, turistico e industriale, per cui non sussistono preoccupazioni finanziarie; d'altro canto, con questo provvedimento, si consente alla popolazione di questa località una maggiore partecipazione alla vita pubblica.

Concludo dichiarandomi favorevole alla istituzione del comune di Ardea e dando atto al Comitato ristretto della rapidità con cui ha esaminato queste proposte di legge.

ALFANO. Nel manifestare la mia sodisfazione per il lavoro svolto dal Comitato ristretto, desidero esprimere un particolare riconoscimento al suo Presidente, per l'imparzialità e l'intelligenza con cui ha portato avanti i lavori. Nell'approvare questi provvedimenti, vorrei richiamare la vostra attenzione sul fatto che il Comitato ristretto, a suo tempo, si manifestò favorevolmente anche sulla proposta di costituzione in comune autonomo di Ladispoli e sul trasferimento del cosidetto Lido di Follonica, dal comune di Piombino al comune di Follonica.

Esprimo quindi il mio compiacimento per l'esame favorevole di queste proposte di legge, che rispondono ad una sentita esigenza delle popolazioni interessate.

FELICI. Desidero dare atto della rapidità con la quale il Presidente del Comitato ristretto ha portato avanti la soluzione del problema di Ardea; ciò, insieme con l'accordo dei gruppi parlamentari, ha consentito di risolvere un problema ultradecennale.

Riconfermo, a nome del gruppo democristiano, il nostro voto favorevole, auspicando che ogni decisione in questa materia venga presa, più che sul piano dell'autonomia politico-amministrativa, sul piano della autonomia finanziaria.

QUERCI. Ringrazio il Presidente del Comitato ristretto per la rapidità con cui ha affrontato e risolto il problema di Ardea. Nel merito del problema non ho altro da aggiungere a quanto è stato detto, se non ribadire che l'ampiezza dei territori di Pomezia e di Ardea consente un notevole sviluppo economico.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole alla istituzione del comune di Ardea. Mi sia permesso dire che si tratta di una rivendicazione non decennale... ma addirittura bimillenaria, dovendo noi restituire alla capitale dei Rutuli questo riconoscimento di rango.

PRESIDENTE. Come ha già annunciato il deputato Mattarelli, il Comitato ristretto ha redatto un testo unificato delle cinque proposte di legge. Se non vi sono obiezioni rimane stabilito che il testo unificato viene assunto come testo base della discussione.

(*Così rimane stabilito*).

Dò ora lettura degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ART. 1.

La frazione di Ardea è distaccata dal comune di Pomezia e costituita in comune autonomo con la denominazione di Ardea.

(*È approvato*).

ART. 2.

La determinazione dei confini tra i comuni di Pomezia ed Ardea verrà disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno. Del comune di Ardea faranno parte le borgate di Pian di

Frasso, La Pescarella, Rio Torto-La Fossa, Tor San Lorenzo, Lido dei Pini.

(*È approvato*).

ART. 3.

Il prefetto di Roma, sentita la giunta provinciale amministrativa, provvede, con proprio decreto, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Pomezia e di Ardea, nonché alla ripartizione tra gli stessi, previo parere delle rispettive amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Pomezia.

(*È approvato*).

ART. 4.

Nella prima applicazione della presente legge, il numero complessivo dei posti risultante dalle tabelle organiche del personale dipendente dai comuni di Pomezia e di Ardea e le relative qualifiche non possono essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Pomezia.

Al personale in servizio presso il comune di Pomezia, da inquadrare nei predetti organici, non possono essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il seguente titolo del testo unificato: « Distacco della frazione di Ardea dal comune di Pomezia e sua costituzione in comune autonomo ».

(*È approvato*).

Il testo unificato sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge Felici ed altri: Costituzione in comune autonomo della frazione di Ladispoli del comune di Cerveteri in provincia di Roma con la denominazione di Ladispoli (1471).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Felici, Simonacci, Iozzelli, Palmitessa e Ciccardini: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Ladispoli nel comune di Cerveteri in provincia di Roma con la denominazione di Ladispoli ».

Prego l'onorevole Mattarelli di sostituirsi al relatore Amadeo, che mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna.

MATTARELLI, *Relatore*. Anche per questa proposta di legge il Comitato ristretto ha ritenuto possibile derogare ai princìpi che ho richiamato nel corso della precedente discussione sulle proposte di legge relative alla istituzione del comune di Ardea.

Tutti sanno come Ladispoli negli ultimi tempi abbia assunto una posizione di notevole rilevanza turistica. Nel periodo estivo, si raggiungono punte di 120 mila residenti. È da considerare, poi, che per questa frazione esistono le condizioni obiettive che abbiamo posto a base della creazione di nuovi comuni compresi i presupposti della sua autonomia finanziaria.

Propongo pertanto alla Commissione di dare voto favorevole alla proposta di legge per la costituzione in comune autonomo della frazione di Ladispoli del comune di Cerveteri.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CESARONI. Il gruppo comunista manifesta il suo assenso sulla proposta di legge relativa a Ladispoli, anche se le dimensioni di questo centro sono notevolmente diverse rispetto alla frazione di Ardea; tuttavia la sua ubicazione, il numero di abitanti, la espansione demografica, l'importanza turistica e agricola consentono una certa tranquillità anche dal punto di vista finanziario.

FELICI. Ringrazio il relatore ed i componenti del Comitato ristretto per aver riconosciuto la validità della mia proposta di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Desidero informare la Commissione che il Ministero dell'interno, dal punto di vista economico, è tranquillo: il bilancio di previsione di questo centro dovrebbe aggirarsi intorno a 209 milioni, con un disavanzo di 38 milioni, che verrebbe ripianato con la eccedenza dell'imposta di consumo e dell'imposta sul valore locativo.

Il Governo esprime quindi parere favorevole alla istituzione del comune di Ladispoli.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

La frazione di Ladispoli è distaccata dal comune di Cerveteri e costituita in comune autonomo con la denominazione di Ladispoli.

(*È approvato*).

ART. 2.

La determinazione dei confini tra i comuni di Cerveteri e Ladispoli è disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno. Del comune di Ladispoli fanno parte anche le località di Cerimarina e Palo.

(*È approvato*).

ART. 3.

Il prefetto di Roma, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvede, con proprio decreto, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Cerveteri e di Ladispoli, nonché alla ripartizione tra gli stessi, previo parere delle rispettive amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Cerveteri.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione delle proposte di legge Piccinelli: Distacco della borgata Lido di Follonica dal comune di Piombino, in provincia di Livorno, e sua aggregazione al comune contermine di Follonica, in provincia di Grosseto (1124); Benocci ed altri: Distacco della borgata denominata « Prato Ranieri » dal comune di Piombino (Livorno) e sua aggregazione al comune di Follonica (Grosseto) (1789).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge del deputato Piccinelli: « Distacco della borgata Lido di Follonica dal comune di Piombino, in provincia di Livorno, e sua aggregazione al comune contermine di Follonica, in provincia di Grosseto »; e dei deputati Benocci, Compagna, Arzilli, Tognoni, Giachini, Guerrini Rodolfo e Bonifazi: « Distacco della borgata denominata " Prato Ranieri " dal comune di Piombino (Livorno) e sua aggregazione al comune di Follonica (Grosseto) ».

MATTARELLI, *Relatore*. Queste due proposte di legge riguardano un problema che è stato già ampiamente dibattuto in sede referente dalla Commissione nella passata legislatura. Vi è accordo sulla variazione territoriale, ma le due proposte di legge si differenziano lievemente sulla attribuzione della fetta di territorio da aggregare al comune di Follonica, su cui dovrà pronunciarsi la Commissione.

La borgata Lido di Follonica dista dal comune di Piombino circa 27 chilometri ed è nelle immediate adiacenze del capoluogo del comune di Follonica. Nella passata legislatura, alcuni membri della Commissione si recarono sul posto per sentire direttamente le rappresentanze degli enti locali e delle popolazioni interessate. Dopo varie riunioni, pareva che si fosse arrivati ad una soluzione concorde anche per quanto riguarda il territorio da distaccare dal comune di Piombino e da aggregare al comune di Follonica: ma, come ho detto, è rimasta una piccola contesa, sulla quale dovrà decidere la Commissione. La materia delle due proposte di legge è di competenza specifica del Parlamento, in quanto si tratta di variazione territoriale tra due province.

Pregherei i colleghi proponenti di vedere se sia possibile trovare un'intesa sulla delimitazione territoriale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BENOCCI. Ognuno di voi conosce l'*iter* della questione in esame, che è stato assai lungo e che ha incontrato nella passata legislatura numerosi ostacoli, tra cui il mancato accordo intercorso tra le amministrazioni di Piombino, Follonica, Grosseto e Livorno.

Tuttavia, in data 26 marzo 1969, è stato raggiunto un accordo tra le amministrazioni comunali di Piombino e di Follonica e tra le amministrazioni provinciali di Grosseto e di Livorno, interessate alle modifiche di cui ai provvedimenti in esame. L'accordo è stato raggiunto anche nei confronti della delimitazione territoriale.

Poiché ritengo che il Parlamento non possa compiere un atto che si colloca al di sopra dell'accordo raggiunto tra le quattro amministrazioni interessate noi proponiamo che si approfondisca il problema attraverso un ulteriore incontro con le amministrazioni

interessate in merito all'estensione del territorio da aggregare al comune di Follonica.

PICCINELLI. Desidero ricordare a coloro che hanno seguito il problema nella precedente legislatura che la mancata risoluzione di esso non derivò – come diceva il collega Benocci – dal disaccordo tra le amministrazioni locali, ma da una richiesta di rimessione all'Assemblea dei relativi provvedimenti, che impedì al Parlamento di approvarli dopo che erano già stati eaminati in sede referente dalla Commissione. La verità è che il Parlamento deve, sì, tener presente i voti delle popolazioni locali e delle amministrazioni che le rappresentano, ma, trattandosi di modificazioni territoriali tra due province, deve tener presente soprattutto gli interessi generali.

L'onorevole Mattarelli ha ricordato i motivi per i quali è indispensabile procedere a questa modificazione territoriale. Il lido di Follonica si è esteso in maniera che ognuno di noi è in grado di valutare, cioè verso nord, perché non aveva altra possibilità di espansione, confinando a sud con una foresta demaniale intangibile e a ovest con una linea ferroviaria e con la via Aurelia. Ora, dobbiamo tener conto del fatto che Follonica continuerà ad espandersi verso nord e sarebbe illogico stabilire oggi una sua delimitazione che si basi solo sulla realtà attuale. Approvando la proposta di legge presentata dall'onorevole Benocci, prenderemmo solo atto di tale realtà, cioè riconosceremmo a Follonica soltanto quella parte di territorio in cui vi è già un insediamento umano. Ora per necessità Follonica si espande verso nord, ha bisogno di terreno libero e se facciamo passare il confine vicino all'ultima casa attualmente costruita, tra pochi mesi si ripresenterà lo stesso problema.

Aggiungo che i confini dovrebbero essere fissati in modo chiaro, seguendo corsi naturali o linee di displuvio sulle montagne. Se i colleghi confrontano le due proposte di legge, si renderanno conto che mentre nella mia si è cercato di seguire un fosso, una strada, ecc., nella proposta dei colleghi comunisti la descrizione dei confini sembra la « carta del tesoro ».

ARZILLI. Siamo tutti d'accordo sulla necessità di arrivare ad una decisione nonché sullo spirito dell'iniziativa; si tratta solo di stabilire se sia necessario un ulteriore approfondimento della questione, per evitare di prendere una decisione che sia in contrasto con la volontà espressa dalle amministrazioni interessate.

MAULINI. Dichiaro sin d'ora che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora scegliere il testo base per la discussione degli articoli.

MATTARELLI GINO, *Relatore*. Quando abbiamo chiesto di mettere all'ordine del giorno queste proposte, eravamo d'accordo che sulla scelta del testo base avrebbe deciso la Commissione; ritenevo, sulla base di incontri avuti con i colleghi di parte comunista, che questa mattina saremmo giunti ad un accordo. D'altra parte mi sembra più razionale la proposta del collega Piccinelli, che prevede confini naturali, e propongo pertanto che questa sia presa come testo base.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Vi è la proposta del relatore di assumere come testo base la proposta di legge Piccinelli n. 1124.

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Passiamo all'esame degli articoli. Dò lettura del primo articolo:

ART. 1.

La borgata « Lido di Follonica », facente parte del territorio del comune di Piombino, è aggregata al comune di Follonica.

Ai fini dell'aggregazione tale borgata si considera delimitata come segue: ad est ed a nord-est dal confine occidentale del comune di Follonica; a sud dal mare; ad ovest dal fosso di Rio Maggiore per l'intero tratto dallo sbocco al mare alla strada poderale da esso a Poggio Petriolo.

In conseguenza di detta aggregazione sono modificate correlativamente le circoscrizioni delle province di Grosseto e di Livorno.

PICCINELLI. Onorevole Presidente, vorrei segnalarle un errore in cui sono incorso nella redazione della mia proposta di legge Al secondo comma, dove si legge « da esso a Poggio Petriolo » deve intendersi « e da essa a Poggio Petraiola ».

PRESIDENTE. Ne prendo atto. Pongo in votazione l'articolo 1 con la precisazione dell'onorevole Piccinelli.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo seguente:

ART. 2.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere con decreto alla emanazione delle disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

In conformità alla formula adottata per le precedenti proposte di legge, propongo di sostituire le parole « Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere con decreto » con le parole: « Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, si provvederà ».

Pongo in votazione l'emendamento.

(*È approvato*).

L'articolo risulta pertanto così formulato:

ART. 2.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, si provvederà alla emanazione delle disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge Mattarelli ed altri: Norme concernenti la carriera degli appuntati di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali assunti in servizio temporaneo di polizia ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15 (848).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Mattarelli, Merli, Imperiale e Baroni: « Norme concernenti la carriera degli appuntati di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali assunti in servizio temporaneo di polizia ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15 ».

L'onorevole Nannini ha facoltà di svolgere la relazione.

NANNINI, *Relatore*. La legge 11 luglio 1956. n. 699, autorizzò il Ministero dell'interno a bandire dei concorsi per la sistemazione in ruolo del personale assunto in servizio temporaneo di polizia in base al decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15.

La legge n. 699 stabiliva tuttavia che l'assunzione in ruolo dovesse avvenire con il grado di sottotenente per gli ufficiali e col grado di guardia per i sottufficiali e i graduati, qualunque fosse il grado da essi precedentemente rivestito. La stessa legge prevedeva un'alternativa per coloro che non volessero beneficiare di queste disposizioni: lasciava infatti la facoltà di rimanere nella posizione in cui si trovavano fino al compimento del limite di età per la cessazione dal servizio, senza però poter conseguire alcuna promozione.

Tale equilibrio venne rotto con la legge 6 luglio 1962, n. 888, con la quale venne concesso a questo personale che non aveva voluto beneficiare della legge n. 699, il beneficio di svolgere regolarmente la carriera; venne inoltre loro riconosciuto utile a pensione tutto il servizio prestato nella posizione di temporaneo.

Tali benefici non furono tuttavia estesi a favore del personale che per partecipare ai concorsi di immissione in ruolo ai sensi della legge n. 699 aveva rinunziato al grado e che ammonta a circa 70 unità. È avvenuto infatti che i sottufficiali che non avevano partecipato ai detti concorsi per propria volontà o per mancanza di requisiti hanno raggiunto il grado di maresciallo, mentre gli altri, pur avendo accettato con notevole spirito di sacrificio la retrocessione, sono rimasti a gradi più bassi.

Per sanare questa ingiustizia è stata presentata la proposta di legge in esame, la quale, non prevedendo corresponsione di arretrati, comporta solo un lieve onere finanziario al quale può farsi fronte con i normali stanziamenti di bilancio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Il Governo manifesta parere favorevole alla approvazione della proposta di legge, pur avendo alcune perplessità in ordine alle disponibilità del capitolo di spesa n. 1324, cui fa riferimento l'articolo 6. Si tratta infatti di un capitolo che concerne le indennità e i rimborsi per le spese di trasporto e quindi mi sembra che offra un margine tale da poter permettere di far fronte a queste maggiori spese.

PRESIDENTE. Faccio osservare al rappresentante del Governo che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole con l'invito a cambiare solo la data di decorrenza della spesa all'anno finanziario 1970.

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, non sono stati presentati emendamenti, li pongo direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

I militari del corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali assunti in servizio temporaneo ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, e successivamente inquadrati in ruolo con il grado di guardia possono, a domanda, chiedere l'applicazione nei loro confronti delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 6 luglio 1962, n. 888.

Sulle domande degli interessati decide il Ministero dell'interno, previo parere della commissione di avanzamento di cui all'articolo 112 della legge 3 aprile 1958, n. 460, circa il possesso dei requisiti di cui all'articolo 75 della legge predetta.

Gli elementi ritenuti idonei dalla commissione conseguono la reintegrazione nella posizione di sottufficiale con il diritto alla ricostruzione di carriera ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 6 luglio 1962, n. 888, e di quelle contenute negli articoli 2 e 6 della legge 2 aprile 1968, n. 408, con la iscrizione nel ruolo separato e limitato dei sottufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza istituito ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

Nel ruolo anzidetto possono essere, altresì, iscritti, a domanda, i militari che sono già transitati nella carriera di sottufficiale.

Previo giudizio della commissione di avanzamento di cui al secondo comma, può essere reintegrato nella posizione di sottufficiale ai fini del trattamento economico di quiescenza diretto o di riversibilità anche il personale per il quale si verificano le condizioni di cui al primo comma, già cessato dal servizio per qualsiasi causa o deceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 2.

L'iscrizione al ruolo separato e limitato di cui al terzo comma dell'articolo 1 viene effettuata, per ciascun grado, sulla base dell'anzianità di grado determinata dalla ricostruzione di carriera e secondo i criteri fissati dal secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 10 della legge 2 aprile 1968, n. 408.

(*È approvato*).

ART. 3.

L'avanzamento previsto dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 408, è conferito per anzianità.

(*È approvato*).

ART. 4.

In corrispondenza del numero degli appuntati e delle guardie che, dopo la ricostruzione della carriera, saranno iscritti nel ruolo separato e limitato ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della presente legge saranno lasciati scoperti altrettanti posti nel grado di appuntato e di guardia del ruolo ordinario.

(*È approvato*).

ART. 5.

Gli effetti economici derivanti dall'applicazione della presente legge decorreranno dalla data della nomina nel ruolo separato di cui all'articolo 1.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 28.450.000 si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 1324 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1969 e ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore ha presentato, conformemente al parere espresso dalla Commissione bilancio, il seguente emendamento: *al primo comma sostituire le parole* « per l'anno finanziario 1969 », *con le altre* « per l'anno finanziario 1970 ».

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore.

(*È approvato*).

L'articolo 6 risulta pertanto così formulato:

ART. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 28.450.000 si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 1324 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1970 e ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito posta in votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Mattarelli ed altri: « Finanziamento all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino (ISEA) per contributi in conto interessi su operazioni di piccolo credito turistico alle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale » (774).

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli 29
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Testo unificato delle proposte di legge Cervone e Pennacchini; Cesaroni ed altri; Vassalli e Querci; Mammì; Simonacci: « Distacco della frazione di Ardea dal comune di Pomezia e sua costituzione in comune autonomo » (85-976-1320-1413-1919).

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli 29
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge Felici ed altri: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Ladispoli del comune di Cerveteri in provincia di Roma con la denominazione di Ladispoli » (1471).

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli 29
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge Piccinelli: « Distacco della borgata Lido di Follonica dal comune di Piombino, in provincia di Livorno, e sua aggregazione al comune contermine di Follonica, in provincia di Grosseto » (1124).

Presenti 29
Votanti 19
Astenuti 10
Maggioranza 10
Voti favorevoli 19
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge Mattarelli ed altri: « Norme concernenti la carriera degli appuntati di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali assunti in servizio temporaneo di polizia ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15 » (848).

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli 29
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

A seguito dell'approvazione della proposta di legge n. 1124, risulta assorbita la proposta di legge Benocci ed altri n. 1789.

Hanno preso parte alle votazioni:

Alfano, Allocca, Benocci, Biagini, Boldrin, Caprara, Corona, Di Lisa, Felici, Flamigni, Forlani, Fracanzani, Jacazzi, Lattanzi, Lavagnoli, Luberti, Maggioni, Malfatti Francesco, Mattarelli, Maulini, Miotti Carli Amalia, Nannini, Pagliarani, Palmitessa, Piccinelli, Salvi, Servadei, Speranza, Terrana.

Si sono astenuti nella votazione della proposta di legge n. 1124:

Benocci, Biagini, Caprara, Flamigni, Jacazzi, Lavagnoli, Luberti, Malfatti Francesco, Maulini, Pagliarani.

È in congedo:

Bonea.

La seduta termina alle 10,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO